



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 561 C.D.T. 49 DEL 10 GIUGNO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.

Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.

Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI

Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE

Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero	091 6808 408	
Lo Iacono Lia	091 6808 428	
		sicilia.amministrazione@Ind.it sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona	091 6808 463	
		sicilia.giudicesportivo@Ind.it giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409	
		gatto@Ind.it gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Cinquemani Francesco	091 6808 425	
		sicilia.segreteria@Ind.it sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Lo Sicco Laura	091 6808 440	
		crlnd.sicilia01@figc.it sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura	091 6808 440	
		laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433	
		sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni	091 6808 410	
Sconzo Giulio	091 6808 423	
		sicilia.tesseramento@Ind.it sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406	
Mendola Paolo	091-6808 475	
		sicilia.dr5@Ind.it sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe	091 6808 473	
Cutrera Giovanni	091 6808 410	
		sicilia.femminile@Ind.it femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella, dal Dott Salvatore Palumbo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 10 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 213/A

ASS. CLUB ROSANERO CASTELBUONO (PA), avverso perdita gara 0 – 3, ammenda di € 250,00, squalifica del calciatore sig. Andrea Cicero fino al 31/10/2014, squalifica del calciatore sig. Alessandro Schicchi per 4 gare, squalifica del calciatore sig. Rosario Cicero per due gare - Gara Torneo delle Madonie Girone "C" Nuova Sciara/Club Rosanero Castelbuono del 25/05/2014 – C.U. n° 544/4 Torneo delle Madonie del 28/05/2014.

L'Ass. Club Rosanero Castelbuono, con tempestivo atto, ha impugnato le decisioni adottate dal primo giudice e sopra riportate, ritenendole, qui in sintesi, ingiuste nei confronti dei tesserati e comunque da ritenersi eccessive in relazione al reale accadimento dei fatti.

La reclamante inoltre impugna la decisione del Giudice Territoriale che gli ha assegnata gara perduta, non ritenendo che ne sussistano i presupposti.

Le stesse considerazioni sono state espresse dal rappresentante della società appellante in sede di audizione, come richiesto.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che deve dichiararsi inammissibile il reclamo relativo all'impugnazione del risultato della gara in quanto lo stesso non risulta essere stato notificato alla controparte ai sensi dell'art. 46 comma 5 del C.G.S.

Parimenti, va dichiarato inammissibile, a sensi dell'art.45 comma 3 lett. a) del C.G.S., il reclamo relativo alla squalifica del calciatore sig. Rosario Cicero.

Nel merito, la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli atti ufficiali di gara ed ancora che, a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1, il rapporto dell'arbitro e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò posto, dalla lettura del predetto referto si rileva che al 27' del 2° t. il sig. Cicero Andrea veniva espulso per avere colpito un calciatore avversario.

Alla notifica dell'espulsione il predetto calciatore spintonava più volte il direttore di gara assumendo, contemporaneamente, un comportamento ingiurioso nei confronti di quest'ultimo.

E' a questo punto che il direttore di gara chiedeva la collaborazione del capitano sig. Schicchi Salvatore al fine di fare allontanare il calciatore appena espulso, ma quest'ultimo assieme ad altri due compagni di squadra, che l'arbitro non riusciva ad identificare, lo circondavano e, assumendo un comportamento minaccioso, cercavano di indurlo a recedere dalla propria decisione. Ragion per cui l'arbitro, vista l'impossibilità di procedere all'espulsione del predetto capitano e dei due suoi compagni di squadra, decretava la sospensione della gara.

Da quanto sopra la sanzione a carico del calciatore sig. Alessandro Schicchi non appare meritevole di alcuna riduzione, apparendo la stessa appena adeguata al comportamento posto in essere da quest'ultimo con palese violazione dei propri doveri di capitano ex art. 73 comma 4 delle N.O.I.F.

Di contro va rideterminata in termini più equi la sanzione pecuniaria a carico della Società così come da dispositivo.

L'appello, inoltre, può trovare parziale accoglimento per ciò che concerne la sanzione a carico del calciatore Cicero Andrea in quanto la stessa deve essere rideterminata in termini più equi, atteso che il fatto è avvenuto in unico contesto e senza che il direttore di gara subisse delle conseguenze fisiche.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi fino al 15/09/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Cicero Andrea, ridetermina in € 150,00 l'ammenda a carico della società confermando nel resto i provvedimenti già assunti dal Giudice Sportivo Territoriale.

Senza addebito di tassa, non versata.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella, dal Dott Salvatore Palumbo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv.to Giulia Saitta, si è riunita il giorno 10 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 232/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sigg. CARIOTO DAVIDE e CANZONIERI SEBASTIAN CLAUDIO (all'epoca dei fatti tesserati - calciatori della F.C.D. Raffadali);

Con nota 3709/1074 pf12-13/MS/vdb del 23/01/2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, tra gli altri, i sopra indicati calciatori per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16 comma 1 e 30 comma 1 dello Statuto F.I.G.C. e degli artt. 29 e 92 delle N.O.I.F.;

Quanto sopra in relazione all'avvenuta pattuizione di consistenti compensi economici tra la società di appartenenza e i calciatori, successivamente venuti meno al maturarsi della inaccessibilità a posizioni di vertice di classifica, con il rifiuto dei tesserati a proseguire l'attività agonistica e con l'effetto di alterare la regolare conclusione del campionato e la formazione della sua classifica finale.

All'udienza dibattimentale di rinvio, sono comparsi entrambi i calciatori.

Il Sig. Carioto Davide ha illustrato i motivi contingenti che avrebbero impedito di continuare l'attività agonistica, dovendo affrontare ingenti costi di trasferta, vitto e alloggio che non potevano più essere sostenuti dalla società di appartenenza, nonostante le intervenute pattuizioni.

Il Sig. Canzonieri Sebastian Davide ha negato l'applicazione di accordi economici precisando di non aver giocato alcuna partita con il Raffadali poiché gravemente infortunato.

Entrambi i tesserati, prima della chiusura del dibattimento, hanno quindi chiesto di potere definire il procedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati sigg. CARIOTO DAVIDE e CANZONIERI SEBASTIAN CLAUDIO hanno singolarmente depositato istanze di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuate per ciascuno di essi nella squalifica per mesi due e venti giorni a decorrere dal 1° luglio 2014 (pena base mesi sei di squalifica);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica ai sopra indicati istanti la sanzione della squalifica per mesi due e giorni venti ciascuno con decorrenza dal 1° luglio 2014.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Le sanzioni adottate, se non diversamente disposto, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 313/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ARINELLE GIOVANNI (A.S.D. PRO MELILLI)

RUSSITTO VINCENZO (A.S.D. PRO MELILLI)

A.S.D. PRO MELILLI

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 5971/813 pf 13-14 AA/ac del 16/04/2014, il calciatore Giovanni Arinelle e il dirigente Vincenzo Russitto, resisi autori della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., avendo gli stessi sottoscritto rispettivamente n° 2 e n° 5 distinte relative a gare del campionato di serie D calcio a 5, così determinandosi come regolare in tutte e 7 le gare in questione la partecipazione del calciatore sig. Giovanni Arinelle, in realtà non ancora tesserato per la A.S.D. Pro Melilli.

La società indicata è stata altresì deferita, con la medesima nota, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma del C.G.S.

Le parti deferite sono comparse, ed hanno chiesto di essere ammesse al patteggiamento ex art. 23 C.G.S.

Ordinanza n. 1

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati signori Russitto Vincenzo e Arinelle Giovanni hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 C.G.S. individuata rispettivamente nella inibizione per mesi due e nella squalifica per mesi due (pena base rispettivamente mesi tre di inibizione e di squalifica) quest'ultima a decorrere dal 1° luglio 2014;

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

Ordinanza n. 2

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima della chiusura del dibattimento l'ASD Pro Melilli in persona del suo Legale Rappresentante Pro Tempore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 C.G.S. individuata nella ammenda di € 400,00 (pena base € 600,00);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al dirigente Russitto Vincenzo la sanzione della inibizione per mesi due; al calciatore Arinelle Giovanni la sanzione della squalifica per mesi due con decorrenza 1 luglio 2014; alla ASD Pro Melilli la sanzione dell'ammenda di € 400,00.

Procedimento n.314/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. LO COCO ANDREA

La Procura Federale con nota 6047/546 pf 13 14/MS/vdb del 18/4/2014, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale la parte indicata in epigrafe, chiamata a rispondere della violazione di cui all'art. 7 comma 1,2 e 5 C.G.S. per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di Coppa Sicilia A.S.D. Borgata Terrenove – S.S.D. Bagheria Calcio del 05/02/2014, con l'aggravante di cui all'art. 7 comma 6 C.G.S. per aver effettivamente alterato lo svolgimento e il risultato della gara.

Nella sostanza alcuni tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio dichiaravano a mezzo di organi di stampa la volontarietà della segnatura delle 8 autoreti, motivandola con il fatto che nella precedente gara di Coppa Sicilia Partinicaudace/A.S.D. Borgata Terrenove, valevole per lo stesso girone eliminatorio e terminata con il risultato di 7-0 per il Partinicaudace, la società ospite avrebbe favorito la vittoria degli avversari schierando la squadra juniores (ciò tra l'altro nell'ambito di un presunto accordo tra le due società che prevedeva da un lato un aiuto del Borgata Terrenove per favorire la qualificazione in Coppa Sicilia del Partinicaudace e dall'altro la vittoria del Borgata Terrenove in campionato contro il Partinicaudace stesso). Atteso ciò, i tesserati della S.S.D. Bagheria Calcio si aspettavano che il Borgata Terrenove schierasse nuovamente la formazione juniores nella successiva gara di coppa del 05/02/2014.

Una volta realizzato che così non sarebbe stato, hanno maturato un forte risentimento che nei minuti finali della gara è sfociato nella volontà di alterare il risultato. Infatti al 39° della ripresa sul risultato di 6 reti a 3 in favore del Borgata Terrenove, essendo ormai impossibile raggiungere la qualificazione, i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio hanno iniziato a realizzare, nel breve arco di tempo di 6 minuti (dal 40° al 46° del secondo tempo), 8 autorette necessarie a migliorare la differenza reti del Borgata Terrenove, consentendogli così la qualificazione al turno successivo di Coppa Sicilia ed evitando il concretizzarsi del presunto accordo illecito tra Borgata Terrenove e Partinicaudace.

All'udienza del 10/06/2014 è comparso il deferito il quale ha dichiarato di essere stato coinvolto nei fatti per cui al deferimento, in quanto non ha avuto la forza di volontà di resistere alle pressioni esercitate dal suo capitano, sig. La Corte Vincenzo, calciatore di grande esperienza e forte personalità, lasciandosi coinvolgere nel disegno portato avanti da quest'ultimo, realizzando anche una autorete, cosa di cui oggi si pente e chiede clemenza.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità del deferito e per l'effetto ha chiesto applicarsi la sanzione di anni quattro di squalifica.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti del deferimento, rileva che la gara di Coppa Sicilia Borgata Terrenove/Bagheria del 05/02/2014 costituiva il terzo ed ultimo incontro del triangolare n. 9 della seconda fase della competizione (cfr. C.U. C.R. Sicilia n. 233 del 10/12/2013) e che dalla situazione di classifica prima dello svolgimento della gara in questione il Borgata Terrenove si sarebbe qualificato al turno successivo soltanto vincendo con almeno 11 reti di scarto; risultato oggettivamente difficile da realizzare ma alla fine concretizzatosi per effetto delle 8 autorette segnate dalla S.S.D. Bagheria Calcio nei minuti finali dell'incontro.

La motivazione che ha spinto i calciatori della S.S.D. Bagheria Calcio ad alterare il risultato della gara a ben guardare costituisce una negazione assoluta di qualsivoglia principio sportivo. Pretendere di far giustizia dei propri pretesi diritti violando le stesse norme preposte a farlo, costituisce un gravissimo attentato al sistema preordinato di regole poste a disciplinare lo svolgimento delle gare

In tal senso particolarmente probanti risultano le dichiarazioni rese dall'arbitro della gara (soggetto assolutamente terzo rispetto alle due squadre), il quale in sede di interrogatorio testualmente affermava: *"...la partita è radicalmente cambiata al 38° minuto della ripresa, quando il Borgata Terrenove ha siglato il gol del 5-3 in occasione di un contropiede...Subito dopo il goal, il Borgata Terrenove ha avuto un'altra facile occasione da gol, sfruttando un altro facile contropiede non contrastato affatto dai difensori del Bagheria tanto da segnare il gol del 6-3...Da quel momento è apparsa chiara la volontà dei giocatori del Bagheria di favorire platealmente la squadra del Borgata Terrenove....a quel punto i giocatori del Bagheria hanno effettivamente cominciato a siglare una serie di autogol in rapida successione..."*

Il valore probante di quanto dichiarato dall'arbitro assume maggiore valenza in considerazione del fatto che nessuna smentita è contenuta nelle dichiarazioni rese da tutti i tesserati ascoltati dalla Procura Federale e confermato dallo stesso deferito in questa sede.

Questa Commissione ritiene pertanto che il risultato conseguito sul campo non può assolutamente considerarsi frutto del leale scontro agonistico. L'ipotesi di illecito sportivo "aggravato", così come disciplinato dall'art. 7 comma 1 e 6 C.G.S., risulta pienamente configurato in considerazione del fatto che l'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, oltreché voluti, si sono poi in concreto verificati. Dalle stesse dichiarazioni dell'arbitro emerge che la volontà di commettere l'illecito era tra l'altro maturata già

all'inizio del secondo tempo in virtù di quando riferito allo stesso da un calciatore della S.S.D. Bagheria Calcio (verosimilmente La Vardera Giuseppe).

In proposito l'arbitro dichiarava: *“all'inizio del secondo tempo le squadre si sono schierate in campo e il giocatore del Bagheria che doveva dare il calcio d'inizio – ritengo fosse il numero 9 ma non ne sono sicuro – mi avvertì di non stupirmi se nei minuti finali della partita si fossero verificati diversi autogol. Io gli risposi di pensare a giocare”*.

La conoscenza e percezione dell'illecito era dell'intera squadra della S.S.D. Bagheria Calcio, ma tuttavia per poter individuare con precisione i soggetti responsabili non si può prescindere dal richiamare l'istituto del concorso di persone, opportunamente modulato in considerazione della specialità dell'ordinamento sportivo. Nel caso di specie, la configurabilità della condotta illecita presuppone un concorso materiale, ovvero anche solo morale, nei singoli comportamenti dei tesserati oltretutto causalmente legati al verificarsi dell'evento. Ne consegue che i soggetti che non hanno realizzato alcuna condotta attiva o non hanno aderito all'evento non possono ritenersi responsabili (cfr. C.U. n. 246/CGF del 4.3.14). E' pertanto assolutamente corretto individuare tra gli autori dell'illecito il soggetto oggi deferito innanzi a questa Commissione, stante la raggiunta prova del suo fattivo comportamento in concorso nella realizzazione dell'evento.

In particolare, per il sig. Lo Coco Andrea vi è la piena prova della sua partecipazione all'illecito risultante dalle sue stesse dichiarazioni confessorie rese non solo dinanzi all'Organo Inquirente, ma reiterate anche in data odierna dinanzi a questa Commissione, con cui ha ammesso di avere concorso alla realizzazione di una delle autoreti. Ragione per cui lo stesso deve soggiacere alla relativa sanzione che va determinata come da dispositivo, tenuto conto del pentimento dallo stesso mostrato in sede di comparizione.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale squalifica il sig. Lo Coco Andrea sino al 13 novembre 2017.

La presente delibera va notificata alla parte deferita, alla Procura Federale e al Presidente Federale, e la sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa alla parte, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.315/B:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. RAO SALVATORE, Presidente dell'ACD Ciminna
- 2) La Società ACD Ciminna

La Procura Federale, con nota 6105/819 pf13-14 GT/dl del 23 aprile 2014 notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere:

- a) Il sig. Rao Salvatore della violazione dell'art.5, commi 1,4,5 e 6 lett. b), c), d) del C.G.S. per avere posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva, in particolare per avere utilizzato, nella mail sopra indicata ed indirizzata alla Commissione Disciplinare Territoriale della Sicilia, espressioni e frasi di tenore e contenuto lesivo della reputazione di persone appartenenti alla organizzazione della F.I.G.C. ed in particolare, della componente della giustizia sportiva operante in seno alla Federazione, oltre che lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso;
- b) La Società A.C.D. Ciminna, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al suo Presidente come sopra indicata.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviata a giudizio, di quanto ad esse rispettivamente addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Rao Salvatore l'inibizione per mesi sette; all'A.C.D. Ciminna, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 800,00.

Ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare si evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che:

- a) il sig. Rao Salvatore, Presidente dell'A.C.D. Ciminna ebbe ad inviare a questa Commissione Disciplinare Territoriale, in data 20 marzo 2014, una e-mail dal chiaro contenuto offensivo volendo così dimostrare un presunto dissenso ad una decisione di rigetto assunta relativamente ad un reclamo presentato dalla medesima società;
- b) alla declaratoria di colpevolezza in capo al tesserato consegue la responsabilità diretta della società di appartenenza che soggiace alle rispettive sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:

- a) al sig. Rao Salvatore, Presidente all'epoca dei fatti dell'A.C.D. Ciminna ai sensi dell'art 19 comma 1 lett. h) C.G.S., l'inibizione per mesi sei;
- b) All'A.C.D. Ciminna, ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b) C.G.S., l'ammenda di € 500,00

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 316/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
MOCERI GASPARE (A.S.D. A.C. BELICE 2013)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 6100/592 pf 13-14 AA/ac del 23/04/2014, il calciatore sig. Gaspare Mocerì, per la violazione dell'art. 40 comma 4 N.O.I.F. e degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., perché in data 09/10/2013 ha sottoscritto contemporaneamente un tesseramento in favore della A.S.D. A.C. Belice ed un altro in favore della A.S.D. Campobello (ritenuto poi invalido solo perché spedito successivamente).

Il tesserato, convocato all'udienza dibattimentale, è comparso, ed ha richiesto di essere ammesso a patteggiamento ex art. 23 C.G.S.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima della chiusura del dibattimento il tesserato signor Mocerì Gaspare ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 C.G.S. individuata nella squalifica per mesi quattro (pena base mesi sei di squalifica);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al signor Mocerì Gaspare la sanzione della squalifica per mesi quattro. Dichiara la chiusura del procedimento.

Le sanzioni adottate, se non diversamente disposto, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.317/B:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. ZOUICHI Riccardo, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre;
- 2) Sig. MUSSOMECCI Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 3) Sig. GRECO Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 4) Sig. VADALA' Giovanni, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 5) Sig. PIZZURRO Filippo, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 6) Sig. TERRANOVA Benedetto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 7) Sig. CARUSO Marco, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2012 dalla Società A.S.D. Valle Jato Calcio);
- 8) Sig. PLANO Giorgio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 9) Sig. GAGLIO Francesco, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato, attualmente (con decorrenza 06/02/2014) tesserato per la Soc. A.S.D. Partinicaudace;
- 10) Sig. CANDELA Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 11) Sig. SPINNATO Alessio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 12) Sig. MURANO Ernesto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 13) Sig. CAPONNETTO Alessandro, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 14) Sig. DI MARIA Giuseppe, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre;
- 15) Sig. CANDELA BARONE Antonio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 16) Sig. PISCIOTTA Antonio, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2011 dalla Società A.S.P. Europa Montelepre);
- 17) Sig. MARTORANA Dario, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre;
- 18) Sig. LICARI Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;
- 19) Sig. AMATO Francesco, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre;

- 20) Sig. BONO Alessandro, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre;
- 21) Sig. CUCCHIARA Natale, Presidente – Legale Rappresentante della Società Vigor Montelepre;
- 22) La Società POL. VIGOR MONTELEPRE.

La Procura Federale, con nota 6216/589 pf13-14 AA/ac del 29 aprile 2014 notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere:

- a) Il sig. Zouichi Riccardo, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato undici incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- b) Il sig. Mussomeci Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- c) Il Sig. Greco Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato nove incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- d) Il Sig. Vadalà Giovanni, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- e) Il Sig. Pizzurro Filippo, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2012 dalla Società A.S.D. Valle dello Jato Calcio), della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;

- f) Il Sig. Terranova Benedetto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato undici incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- g) Il Sig. Caruso Marco, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato otto incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- h) Il Sig. Plano Giorgio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato sette incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- i) Il Sig. Gaglio Francesco, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato, attualmente (con decorrenza 06/02/2014) tesserato per l'A.S.D. Partinicaudace della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- j) Il Sig. Candela Salvatore, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato dieci incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- k) Il Sig. Spinnato Alessio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato otto incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- l) Il Sig. Murano Ernesto, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia

- Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato otto incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- m) Il Sig. Caponetto Alessandro, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato due incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- n) Il Sig. Di Maria Giuseppe, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato un incontro di calcio – meglio specificato in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- o) Il Sig. Candela Barone Antonio, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato nove incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- p) Il Sig. Pisciotta Antonio, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato (svincolato in data 01/07/2011 dalla Società A.S.P. Europa Montelepre) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato cinque incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- q) Il Sig. Martorana Dario, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato tre incontri di calcio – meglio specificati in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- r) Il Sig. Licari Giuseppe, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato un incontro di calcio – meglio specificato in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza

- averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- s) Il Sig. Amato Francesco, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato un incontro di calcio – meglio specificato in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- t) Il sig. Bono Alessio, calciatore non tesserato ma ugualmente impiegato dalla Soc. Vigor Montelepre della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato un incontro di calcio – meglio specificato in deferimento – nelle file della Società Vigor Montelepre senza averne titolo perché non tesserato per la predetta società, così come già descritto nella parte motiva;
- u) Il Sig. Cucchiara Natale, Presidente della Soc. Vigor Montelepre, nelle undici gare sopra specificate ed oggetto del presente procedimento anche Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Socc. Vigor Montelepre, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro in occasione di undici incontri di calcio n.11 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano sotto la responsabilità della società di appartenenza nel rispetto delle vigenti norme malgrado i calciatori Zouichi Riccardo, Mussomeci Giuseppe, Greco Salvatore, Vadalà Giovanni, Pizzurro Filippo, Terranova Benedetto, Caruso Marco, Plano Giorgio, Gaglio Francesco, Candela Salvatore, Spinnato Alessio, Murano Ernesto, Caponetto Alessandro, Di Maria Giuseppe, Candela Barone Antonio, Pisciotta Antonio, Martorana Dario, Licari Giuseppe, Amato Francesco, Bono Alessio, non ne avessero titolo poiché non regolarmente tesserati, come descritto nella parte motiva;
- v) La Società Pol. Vigor Montelepre, per avere beneficiato della partecipazione di diversi calciatori non aventi titolo in occasione delle gare meglio specificate in deferimento, tutte valevoli per il campionato di III^a Categoria – Girone “C”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti qualificati come tali e che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1 comma 5 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna e che di queste si sono presentate i sigg.ri Zouichi Riccardo, Mussomeci Giuseppe, Vadalà Giovanni, Pizzurro Filippo, Terranova Benedetto, Caruso Marco, Candela Salvatore, Murano Ernesto, Cucchiara Natale e la Pol. Vigor Montelepre in persona del suo presidente, i quali preliminarmente hanno chiesto di definire il procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ordinanza n. 1

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima della apertura del dibattimento i tesserati signori Zouichi Riccardo, Mussomeci Giuseppe, Vadalà Giovanni, Pizzurro Filippo, Terranova Benedetto, Caruso Marco, Candela Salvatore, Murano Ernesto hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 C.G.S. individuata rispettivamente nella squalifica per 4 gare ciascuno (pena base squalifica per sei gare);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

Ordinanza 2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima della apertura del dibattimento il sig. Cucchiara Natale, presidente della Pol. Vigor Montelepre, sia in nome proprio sia in nome della società rappresentata, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuate in mesi cinque di inibizione a carico del sig. Cucchiara Natale (pena base mesi dodici di inibizione) e ammenda di € 250,00 di ammenda a carico della Pol. Vigor Montelepre (pena base ammenda di € 600,00);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto ad esse rispettivamente addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo ai sigg.ri Greco Salvatore, Plano Giorgio, Gaglio Francesco, Spinnato Alessio, Caponnetto Alessandro, Di Maria Giuseppe, Candela Barone Antonio, Pisciotta Antonio, Martorana Dario, Licari Giuseppe, Amato Francesco e Bono Alessandro la squalifica per sei gare".

Ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare si evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che le persone meglio descritte ed indicate in premessa sono state utilizzate, senza averne titolo, a ben undici gare valevoli per il campionato di III^a cat. Girone "C" con la conseguenza che le stesse devono rispondere delle rispettive incolpazioni soggiacendo alle sanzioni che si determinano come da dispositivo, tenendo conto del numero di gare a cui hanno partecipato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:

1. su richiesta delle parti, ai calciatori Zouichi Riccardo, Mussomeci Giuseppe, Vadalà Giovanni, Pizzurro Filippo, Terranova Benedetto, Caruso Marco, Candela Salvatore, Murano Ernesto la squalifica per quattro gare;

2. su richiesta delle parti, al sig. Cucchiara Natale la inibizione per mesi cinque ed alla società Pol. Vigor Montelepre l'ammenda di € 250,00;
3. ai calciatori Di Maria Giuseppe, Licari Giuseppe, Amato Francesco e Bono Alessio la squalifica per una gara;
4. ai calciatori Caponetto Alessandro e Martorana Dario la squalifica per tre gare;
5. al calciatore Pisciotta Antonio la squalifica per quattro gare;
6. ai calciatori Greco Salvatore, Plano Giorgio, Gaglio Francesco, Spinnato Alessio, la squalifica per sei gare.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv.to Giulia Saitta, si è riunita il giorno 10 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 248/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Zafferia (931524)

Sig.ra Comandé Grazia (Presidente all'epoca dei fatti)

N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.818 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando regolari certificazioni mediche attestanti l'idoneità sportiva di 21 tra i calciatori deferiti nulla producendo a difesa dei calciatori Caruso Gabriele, Guarnera Pietro, Musolino Danilo, Scopelliti Gabriele.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori prima evidenziati. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non procedere nei confronti dei Calciatori Allone Luigi, Boni Roberto, Candela Filippo, Cannata Pietro, Corrieri Lorenzo, Costanzo Dario, Costanzo Davide, Curro Francesco, De Luca Alessandro, Duca Massimiliano, Fiore Alberto, Giamporcaro Santi, Grioli Luigi, Interdonado Girolamo Domenico, Irrera Giuseppe, Magazzu Francesco, Muscolino Carmelo, Pernicone Samuele, Scucchia Andrea, Vaccaro Angelo, Voccio Luigi, (tesserati per la detta società all'epoca dei fatti), e applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della Società ASD Zafferria (931524);
 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Comandé Grazia;
 l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caruso Gabriele, Guarnera Pietro, Musolino Danilo, Scopelliti Gabriele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 249/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società FC Tremestieri Etneo (740609)

Sig. Laudani Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.819 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la FC Tremestieri Etneo è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 452 CDT 32 del 24/04/2012, applica:

l'ammenda di € 180,00 alla società FC Tremestieri Etneo (740609);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Laudani Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Marino Pietro, Ravesi Michele, Vitale Salvatore, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 250/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società FCD Calcio Giarre (934946)

Sig. Siligato Giuseppe Cateno (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.820 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 750,00 alla società FCD Calcio Giarre (934946);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Siligato Giuseppe Cateno;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bonanno Salvatore, Calì Adamo, Calì Alessio, Castorina Massimo, Castorina Rosario, Cristofaro Valerio, Denaro Fabrizio, Manna Davide, Patané Gaetano, Salvini Salvatore, Scialo Daniele, Solina Claudio, Triolo Andrea, Triolo Antonio, Zuffanti Giorgio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 251/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Pro Mazara (74788 – dal 20/12/2013 cessate tutte le attività)

Sig. Armato Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.821 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Società Pol. D. Pro Mazara dal 20/12/2013 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Armato Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cipolla Vincenzo, Di Natale Gabriele, Di Natale Pasquale, Giacalone Francesco, Giglio Giuseppe, Grosso Andrea, Marino Bartolomeo, Marino Leonardo, Mauro Francesco, Naili Khalifa, Panierino Giuliano, Passalacqua Marco, Pepe Marco Simone, Scilla Antonino, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 252/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Real Pettineo (933509)

Sig. Di Pietro Enrico (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.822 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Real Pettineo è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 04 CDT 01 del 09/07/2013, applica:

l'ammenda di € 360,00 alla società ASD Real Pettineo (933509);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Pietro Enrico;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alfieri Rocco, Cicero Antonino, Cuva Antonino, La Porta Rosario, Mastrandrea Salvatore, Noto Sebastiano, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 253/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Virtus Bivona (918339)

Sig. Gueli Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/01/2014 prot. 11.823 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando regolari certificazioni mediche attestanti l'idoneità sportiva dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non procedere nei confronti della società ASD Virtus Bivona, del Sig. Gueli Giovanni (Legale Rappresentante), dei calciatori Balsamo Giuseppe, Costa Fabrizio, Maniscalco Davide Vincenzo, Militello Simone, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/06/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**

2.